

**PER LA DEFINIZIONE DI MODALITA' E TEMPISTICHE DI RIVERSAMENTO DEI PROVENTI  
DERIVANTI DA VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA'**  
*(D.Lgs. 285/1992, art. 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater)*

TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  
E  
IL COMUNE DI IMPRUNETA

VISTO l'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada) che disciplina le norme in materia di limiti di velocità e relative procedure sanzionatorie, ed in particolar modo i commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* con i quali vengono individuati le finalizzazioni e gli utilizzi dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni suddette, nonché le modalità di ripartizione dei proventi tra enti preposti all'accertamento della violazione e proprietari della strada dove la violazione viene rilevata, se distinti;

VISTO in particolare il citato comma 12-*bis* per effetto del quale *“I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore”*.

VISTO l'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120 che dispone modifiche e integrazioni all'articolo 142 del codice della strada e che, specificatamente ai commi 2 e 3 prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno vengano definite le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-*bis* agli enti proprietari delle strade, e che le disposizioni di cui all'articolo 142, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* trovano applicazione a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

VISTO altresì l'articolo 4-*ter*, commi 15 e 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 laddove si prevede che anche in caso di mancata emanazione del decreto sopra richiamato, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 608 del 30 dicembre 2019 recante *“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”*, pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2020, n. 42, che disciplina le modalità di versamento dei proventi spettanti agli enti proprietari della strada da parte degli enti accertatori, se appartenenti ad altro ente, con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente, tenuto conto del fatto che le somme incassate nel 2019 (competenza – in base all'art. 1, comma 6 del D.Mit n. 608 del 30.12.2019) sono state già riversate entro il 31 ottobre 2020, mentre per le somme incassate nelle annualità antecedenti modalità e tempistiche devono essere concordate entro un anno dall'entrata in vigore del decreto (20 febbraio 2021), tenuto altresì conto che in assenza di tali accordi tali importi devono comunque essere versati entro la medesima data.

VISTO che l'articolo 5 del medesimo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede che *“Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle provincie d'Italia predisporranno una Convenzione-tipo.”*

CONSIDERATO che ANCI ed UPI, hanno predisposto uno schema di convenzione-tipo che tiene conto dell'esigenza di agevolare l'assolvimento degli obblighi di riversamento delle somme minimizzando l'impatto sui bilanci, ancor più alla luce delle difficoltà finanziarie e gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di prevenire il possibile contenzioso tra amministrazioni.

RITENUTO non vincolante per gli enti l'utilizzo dello schema proposto in osservanza della autonomia organizzativa e gestionale ad essi riconosciuta, ANCI ed UPI sono in ogni caso tenute indenni da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del presente schema di convenzione.

**TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**(Valore delle premesse)**

1. Le premesse, i considerata, e tutti i documenti in essi richiamati come nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2**

**(Finalità ed Oggetto)**

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra gli enti locali come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche costituiti in una forma associativa ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione agli obblighi di riversamento dei proventi relativi alle annualità dal 2012 al 2018 delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dall'articolo 142 del D.Lgs. 285/1992.

**Art. 3**

**(Modalità e termini di riversamento)**

1. L'ente Comune di Impruneta comunica entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo all'ente Città Metropolitana di Firenze, con atto digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, l'ammontare (**competenza più residui**) di € 663.479,51 non ancora corrisposto relativo al periodo dal 2012 al 2018 e residui 2019, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi, dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142, comma 12-bis del D.Lgs. 285/1992, distinto per singola annualità e con l'indicazione dell'ente proprietario della strada su cui sono state rilevate le violazioni.

| <b>ANNO</b>          | <b>DOVUTO</b>     | <b>Provinciali</b> | <b>Regionali</b>  |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>2012</b>          | 61.383,80         | 0,00               | 61.383,80         |
| <b>2013</b>          | 68.273,37         | 5.343,14           | 62.930,23         |
| <b>2014</b>          | 76.545,75         | 32.307,91          | 44.237,84         |
| <b>2015</b>          | 102.165,79        | 86.471,14          | 15.694,65         |
| <b>2016</b>          | 98.164,59         | 23.021,40          | 75.143,19         |
| <b>2017</b>          | 117.329,66        | 4.425,46           | 112.904,20        |
| <b>2018</b>          | 115.327,48        | 42,00              | 115.285,48        |
| <b>2019 residui</b>  | 24.289,06         | 0,00               | 24.289,06         |
| <b>totale dovuto</b> | <b>663.479,50</b> | <b>151.611,05</b>  | <b>511.868,45</b> |

2.L'ente Comune di Impruneta propone (contestualmente alla comunicazione di cui al precedente articolo), a decorrere dall'anno 2021, un piano di ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 5 (cinque) annualità di pari importo ciascuna di € 132.695,90.

3.L'ente Comune di Impruneta può proporre il frazionamento del pagamento relativo a ciascuna annualità fino ad un massimo di due rate di pari importo.

4.La somma di € 132.695,90 è versata entro il 30 settembre di ciascun anno per cinque anni a partire dal 2021 al 2025.

5.Non sono dovuti interessi di mora, penali o sanzioni di qualsiasi natura.

#### **Art. 4 (Modifiche)**

1.La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione solo ed esclusivamente mediante atto scritto. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

#### **Art. 5 (Controversie)**

1.Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

2.Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto